

# Pronte le regole per l'udienza da remoto nel processo tributario

In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale che disciplina lo svolgimento delle videoudienze

/ Dario AUGELLO

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri in serata il decreto direttoriale n. RR [46](#) dell'11 novembre 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che stabilisce le regole **tecnico-operative** per lo svolgimento dell'**udienza da remoto** nel processo tributario.

Dal punto di vista amministrativo, si tratta dell'ultimo passaggio richiesto dalla legge per l'attivazione delle udienze con collegamento da remoto.

Il decreto del MEF è infatti previsto dall'[art. 16](#), comma 4 del DL 119/2018 ed è stato emesso a seguito dei pareri rilasciati dal Consiglio di Presidenza tributaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente il 23 giugno e il 23 ottobre 2020.

Come previsto dalle anticipazioni, la **piattaforma** prescelta per lo svolgimento delle udienze da remoto è *Skype for Business*.

Il collegamento da remoto, quando sarà implementato in ciascuna commissione, sarà valido sia per le pubbliche udienze, sia per le udienze camerale.

Per effetto dell'[art. 27](#), comma 1 del DL 137/2020 non si prevede un avvio del nuovo collegamento tecnologico omogeneo in tutto il territorio nazionale: l'attivazione della videoudienza in ogni commissione è rimessa a un decreto del **singolo Presidente**, che, in questa fase emergenziale, potrà anche selezionare i fascicoli che saranno trattati con collegamento da remoto.

Sulla base del parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali il decreto stabilisce che il collegamento dovrà essere effettuato tramite dispositivi "che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (**SIF**) del Ministero dell'Economia e delle Finanze" (art. 1).

Ciò significa che non potranno essere adottate altre soluzioni di tipo *cloud computing* fornite da imprese del settore privato, nell'ambito del quale le risorse informatiche sono messe a disposizione dell'utente, ma restano appunto sotto il controllo del fornitore privato.

Pertanto i giudici tributari, il segretario e le parti si collegheranno, anche se da casa, dalla sede dell'ufficio finanziario o dallo studio, su infrastrutture sicure: i dati saranno trattati e conservati secondo i protocolli e le modalità cui fa riferimento anche il **SIGIT** per il processo telematico.

Il decreto specifica che l'implementazione del collegamento da remoto avverrà nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

E infatti i giudici e il segretario dovranno essere muniti di dispositivi che utilizzano esclusivamente infra-

strutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità; pertanto, per giudici e segretari, **non** dovrebbe essere ammesso l'utilizzo di **mezzi propri**.

Anche i dispositivi che saranno utilizzati dalle parti (laptop) dovranno rispettare caratteristiche tecniche e di sicurezza, che saranno successivamente indicate sul sito internet del Portale della Giustizia tributaria (da dove si accede all'area del Processo telematico tributario).

Per quanto concerne lo svolgimento delle udienze, viene precisato che il collegamento deve assicurare la contestuale ed effettiva reciproca visibilità delle persone collegate, in modo tale da garantire l'effettività del contraddittorio e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

Si ricorda in proposito che l'attivazione della videoudienza viene comunicata alle parti mediante **PEC**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del DL 137/2020, **almeno cinque giorni prima** della data fissata per la trattazione.

Una volta ricevuta la prima comunicazione, il decreto prevede l'invio di una seconda comunicazione alle parti, sempre tramite PEC, contenente il **link** per il collegamento da remoto e l'avviso che l'accesso all'udienza comporta il trattamento dei dati personali come da informativa, ai sensi di legge, che sarà pubblicata sul sito internet del Portale della Giustizia tributaria.

A tutela dell'udienza, il decreto specifica che, in caso di malfunzionamento, la trattazione viene prima sospesa e, se del caso, rinviata su ordine del giudice.

Il decreto disciplina, opportunamente, anche le modalità di redazione del **processo verbale**, che deve essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (i due termini sono sostanzialmente sinonimi, secondo la legge italiana: [art. 1](#) del DLgs. 82/2005).

In difetto il verbale, che può essere comunque redatto elettronicamente e poi stampato, è sottoscritto con firma autografa; l'apposizione della firma digitale è apposta successivamente dal giudice e dal segretario, prima che il verbale sia caricato dal segretario nel fascicolo informatico d'ufficio.

Il decreto non disciplina in ultima analisi l'eventuale **produzione di documenti** in udienza, anche su richiesta del giudice: si può ritenere tuttavia che la produzione, ove ritenuta rilevante e ammissibile, potrà essere acquisita anche in via informatica, purché il segretario che redige il processo verbale ne dia atto espressamente.



*Ministero dell' Economia e delle Finanze*  
*Dipartimento delle Finanze*

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE**

VISTO l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale.

VISTO l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di

formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

VISTI gli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, "Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3".

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 26 aprile 2012 recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992".

VISTO il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche previste dall'articolo 3 del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163.

CONSIDERATO che è opportuno utilizzare, in fase di prima attuazione, il software *Skype for Business* già a disposizione delle Commissioni tributarie.

ACQUISITO il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con la delibera n. 788 del 23 giugno 2020.

VISTA la nota del 6 agosto 2020, n. 12853, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere al Garante per la protezione dei dati personali e

all’Agenzia per l’Italia digitale sullo schema di decreto che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto.

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con delibera n. 187 del 15 ottobre 2020 e trasmesso con nota 23 ottobre 2020, n. 39646.

CONSIDERATA l’urgenza di approvare le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza attraverso collegamenti da remoto autorizzata dal Presidente della Commissione tributaria, anche ai sensi delle disposizioni di natura emergenziale contenute nell’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione.

## *DECRETA*

### Articolo 1

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza, così come previsto dall’art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

### Articolo 2

#### *Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza*

1. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico *Skype for Business*.
2. I collegamenti sono effettuati con il programma di cui al comma 1, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

3. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle “Linee guida tecnico-operative” di cui all’articolo 5.

### Articolo 3

#### *Svolgimento delle udienze a distanza*

1. La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
2. La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all’indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità previste dal comma 2.

### Articolo 4

#### *Processo verbale*

1. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.
2. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto

con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

#### Articolo 5

##### *Linee guida tecnico-operative e trattamento dei dati personali*

1. Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 è pubblicata sul sito indicato al comma 1.

#### Articolo 6

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto è, altresì, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è comunicato alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Roma, 11 novembre 2020